

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1998

—————

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma,  
della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dello Statuto .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge provvede alla approvazione del nuovo Statuto della regione Toscana, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, nel testo deliberato dal Consiglio regionale, con la maggioranza prescritta dal medesimo articolo 123, nella seduta dell'11 novembre 1997.

La presente proposta di nuovo Statuto corrisponde alla necessità di adeguare la Carta fondamentale della regione, risalente al 1970, al mutato contesto istituzionale e politico del Paese.

È infatti mutato il quadro politico nazionale, caratterizzato ora da un sistema bipolare e non più consociativo.

La nuova legge elettorale delle regioni ha inoltre marcato una netta distinzione tra maggioranza e minoranza, premiando il ruolo di governo della lista vincitrice delle elezioni politiche, ma postulando al tempo stesso adeguati strumenti di controllo della minoranza.

Il contesto istituzionale del Paese è mutato infine per una serie rilevante di leggi quali la legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha definito, tra l'altro, i rapporti tra regioni ed autonomie locali; la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha introdotto principi di trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione; il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha sancito la netta distinzione tra ruolo politico e ruolo della dirigenza.

Alla stregua di tali mutamenti la revisione statutaria non è parsa ulteriormente procrastinabile, anche se non si ignorano le rilevanti modifiche costituzionali in corso, i cui tempi di realizzazione peraltro non appaiono brevi.

Il nuovo testo statutario si caratterizza per molteplici innovazioni, in larga parte

correlate ai segnalati mutamenti del contesto generale del Paese.

Tra questi, seguendo l'ordine degli articoli, i più rilevanti e innovativi rispetto al testo precedente sono:

1) l'estensibilità da cinque a sette membri della composizione dell'Ufficio di presidenza, per corrispondere ad una maggiore visibilità democratica delle forze politiche presenti in Consiglio regionale (articolo 9);

2) l'alto *quorum*, previsto in prima votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio, che ne sottolinea il ruolo di rappresentanza e di garante delle norme regolamentari interne e delle prerogative di tutti i consiglieri (articolo 9);

3) la previsione che i gruppi politici consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri e che un numero inferiore è consentito solo se corrisponde a soggetti eletti in una stessa lista politica, norma che pone rimedio all'eccessiva proliferazione dei gruppi;

4) la previsione di una Commissione consiliare di vigilanza sugli atti di attuazione della programmazione e di gestione del bilancio, con rilevanti poteri sul piano sostanziale e procedurale (articolo 22).

L'innovazione, originale nel panorama istituzionale, rafforza per un verso il potere di controllo dell'Assemblea sugli atti della Giunta, crea per altro verso le condizioni per un controllo della maggioranza da parte della minoranza;

5) una radicale innovazione delle modalità di elezione del Presidente della giunta (articolo 39) che muove dal presupposto del sistema bipolare e della esistenza di maggioranze elettorali consistenti, di tal chè il Consiglio, prendendo atto del voto popolare, vota il Presidente proposto dalla mag-

gioranza unitamente ad un documento che indica le scelte politiche del governo regionale;

6) la previsione innovativa della sfiducia costruttiva (articolo 40) quale elemento di rafforzamento della stabilità del governo regionale e di garanzia della sua continuità, pur nel variare delle forze politiche che lo sostengono;

7) l'originale configurazione della sfiducia nei confronti di un singolo componente la Giunta (articolo 41) che risolve sul piano giuridico il conflitto tra Assemblea e singolo assessore, ipotesi non infrequente sul piano nazionale ed oggetto di laceranti polemiche;

8) il riconoscimento della «*leadership*» del Presidente della Giunta regionale che propone al Consiglio i nomi dei componenti della Giunta, attribuisce gli incarichi agli assessori (articolo 39), propone al Consiglio la revoca o la sostituzione di questi (articolo 42) e ne riceve le dimissioni (articolo 43);

9) la nuova concezione della Giunta (articolo 40) che non è più soltanto l'organo esecutivo del Consiglio, ma concorre con il Consiglio a definire l'indirizzo politico-amministrativo della regione, adotta tutti gli atti non espressamente attribuiti ad altri organi, assume in caso d'urgenza i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio (articolo 49);

10) il riassetto delle funzioni regionali attinenti ad esigenze di carattere unitario (articoli 56-59) distinguendosi a tal fine tra enti dipendenti dalla regione da un lato, e società, associazioni e fondazioni dall'altro, con poteri diversi a seconda della natura dell'ente e con rappresentanza della minoranza negli organi di amministrazione variamente articolata secondo la natura e l'importanza dell'ente;

11) l'attuazione del principio di separazione tra politica e gestione con disposi-

zioni innovative che disciplinano il nuovo ruolo della dirigenza;

12) una maggiore elasticità organizzativa per quanto concerne il personale del Consiglio, che continua ad essere assegnato ad un ruolo unico regionale, ma dal quale può essere enucleato per esigenze organizzative e funzionali (articolo 62);

13) l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale organo rappresentativo delle autonomie della Toscana, con la previsione del suo inserimento obbligatorio nel procedimento legislativo regionale (articolo 66).

È forse l'aspetto istituzionalmente più rilevante del nuovo Statuto, perchè il Consiglio delle autonomie è chiamato a valutare tutte le proposte di legge riguardanti le competenze degli enti locali, il bilancio della regione e il Piano regionale di sviluppo e ad esprimere parere che, se contrario, comporta un aggravamento della procedura di approvazione (maggioranza assoluta dei consiglieri);

14) la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (articolo 75).

Degne di particolare menzione sono infine due disposizioni generali.

La prima (articolo 1, comma 4) concerne il rapporto con la Unione europea nel quale la Toscana si colloca come soggetto partecipe e di promozione della politica regionale comunitaria.

La seconda (articolo 3, comma 1), di alto contenuto ideale e politico, codifica il riconoscimento dei valori della democrazia, del pluralismo e della tolleranza e il ripudio di ogni forma di discriminazione e di totalitarismo.

Nel merito delle singole disposizioni dello Statuto il Governo si riserva di far conoscere il proprio orientamento e di formulare osservazioni nel corso dell'esame parlamentare.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della regione Toscana, nel testo allegato alla presente legge.



**STATUTO DELLA  
REGIONE TOSCANA**





**INDICE**

## TITOLO I

## LA REGIONE TOSCANA

Art. 1	La regione Toscana .....	<i>Pag.</i> 13
Art. 2	Territorio, capoluogo, stemma .....	» 13
Art. 3	Valori e principi generali .....	» 13
Art. 4	Finalità principali .....	» 14
Art. 5	Programmazione .....	» 15
Art. 6	Tributi, demanio e patrimonio .....	» 16

## TITOLO II

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## CAPO I

## L'ORGANIZZAZIONE

Art. 7	Entrata in funzione dei Consiglieri .....	<i>Pag.</i> 16
Art. 8	Prima riunione del Consiglio .....	» 16
Art. 9	Ufficio di Presidenza .....	» 17
Art. 10	Il Presidente .....	» 17
Art. 11	Ufficio di Presidenza .....	» 18
Art. 12	Autonomia del Consiglio .....	» 18
Art. 13	Prerogative e diritti dei Consiglieri .....	» 18
Art. 14	Indennità .....	» 19
Art. 15	Gruppi consiliari .....	» 19
Art. 16	Convocazione del Consiglio .....	» 19
Art. 17	Programmazione dei lavori .....	» 20
Art. 18	Validità delle deliberazioni .....	» 20
Art. 19	Modalità delle votazioni .....	» 20
Art. 20	Pubblicità delle riunioni .....	» 21
Art. 21	Commissioni consiliari .....	» 21
Art. 22	Commissione di vigilanza .....	» 21
Art. 23	Poteri delle Commissioni .....	» 22
Art. 24	Uffici del Consiglio .....	» 22

## CAPO II

## LE FUNZIONI E IL PROCEDIMENTO

Art. 25	Funzioni del Consiglio .....	Pag. 22
Art. 26	Divieto di delega e di decretazione d'urgenza »	23
Art. 27	Iniziativa .....	» 23
Art. 28	Esame preliminare delle proposte .....	» 24
Art. 29	Approvazione delle leggi e dei regolamenti ..	» 24
Art. 30	Controllo sulle leggi .....	» 24
Art. 31	Promulgazione delle leggi .....	» 25
Art. 32	Pubblicazione delle leggi .....	» 25
Art. 33	Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti ...	» 25
Art. 34	Annullamento o abrogazione di leggi regionali ...	» 26
Art. 35	Riassunzione di precedenti proposte .....	» 26
Art. 36	Inchieste .....	» 26
Art. 37	Richieste di referendum .....	» 27

## TITOLO III

## LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 38	Numero dei componenti la Giunta .....	Pag. 27
Art. 39	Elezione del Presidente e della Giunta .....	» 27
Art. 40	Sfiducia costruttiva .....	» 28
Art. 41	Revoca consiliare di un componente la Giunta ...	» 28
Art. 42	Revoca o sostituzione di uno o più componenti la Giunta .....	» 28
Art. 43	Dimissioni del Presidente della Giunta o di suoi componenti .....	» 29
Art. 44	Decadenza del Presidente, della Giunta e di suoi componenti .....	» 29
Art. 45	Integrazione della Giunta .....	» 29
Art. 46	Permanenza in carica dei titolari degli organi .	» 29
Art. 47	Funzionamento della Giunta .....	» 30
Art. 48	Organizzazione interna della Giunta .....	» 30
Art. 49	Funzioni della Giunta .....	» 30
Art. 50	Funzioni del Presidente della Giunta .....	» 31

## TITOLO IV

## PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Art. 51	Programmazione regionale di sviluppo .....	Pag. 32
Art. 52	Rapporto tra programmazione regionale e locale ..	» 32

Art. 53	Elaborazione e approvazione del programma regionale di sviluppo e degli atti di programmazione .....	»	33
Art. 54	Organismi di ricerca per la programmazione .	»	33
Art. 55	Bilanci regionali .....	»	33

## TITOLO V

## L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 56	Organizzazione delle funzioni regionali .....	<i>Pag.</i>	33
Art. 57	Enti dipendenti dalla regione .....	»	34
Art. 58	Società, associazioni e fondazioni .....	»	34
Art. 59	Norme generali sugli enti, aziende, società associazioni e fondazioni .....	»	35
Art. 60	Ordinamento degli uffici .....	»	35
Art. 61	I dirigenti .....	»	35
Art. 62	Il personale regionale .....	»	36
Art. 63	Procedimento amministrativo .....	»	36
Art. 64	Difensore civico .....	»	37

## TITOLO VI

## GLI ENTI LOCALI

Art. 65	La regione e le autonomie locali .....	<i>Pag.</i>	37
Art. 66	Consiglio delle autonomie locali .....	»	38
Art. 67	Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale .....	»	38
Art. 68	Deleghe di funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario agli enti locali e utilizzazione dei loro uffici .....	»	38
Art. 69	Cooperazione tra le autonomie .....	»	39
Art. 70	Circoscrizioni comunali .....	»	39
Art. 71	Controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione .....	»	39

## TITOLO VII

## PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM

Art. 72	Partecipazione .....	<i>Pag.</i>	39
Art. 73	Dovere di informazione .....	»	40
Art. 74	Pubblicazione di atti .....	»	40
Art. 75	Accesso ai documenti amministrativi .....	»	40
Art. 76	Interrogazioni al Consiglio .....	»	40
Art. 77	Consultazione di enti locali e formazioni sociali ...	»	41

Art. 78	Petizione .....	»	41
Art. 79	Iniziativa popolare .....	»	41
Art. 80	Procedimento per l'esame delle proposte di iniziativa popolare .....	»	41
Art. 81	Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali .....	»	42
Art. 82	Limiti al referendum .....	»	42
Art. 83	Modalità del referendum .....	»	42
Art. 84	Referendum abrogativo di atti amministrativi .	»	43
Art. 85	Referendum consultivo .....	»	43
Art. 86	Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum .	»	43
Art. 87	Giudizio sull'ammissibilità dei referendum ...	»	43

## TITOLO VIII

## REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 88	Modifica e abrogazione dello Statuto .....	<i>Pag.</i>	44
Art. 89	Norme transitorie .....	»	44
Art. 90	Norma finale .....	»	44

ALLEGATO

## TITOLO I

## LA REGIONE TOSCANA

## Articolo 1.

*La regione Toscana*

1. La Toscana è regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

2. La regione Toscana è l'ente territoriale di governo, rappresentativo della comunità regionale.

3. Essa si colloca nell'ordinamento costituzionale come soggetto di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia e di promozione delle autonomie locali e delle formazioni sociali.

4. Nel quadro di una unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, la regione si adopera per rafforzare la politica regionale comunitaria e per promuovere la partecipazione delle Regioni alla vita della Unione europea.

5. La regione garantisce la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla realizzazione delle sue finalità.

## Articolo 2.

*Territorio, capoluogo, stemma*

1. La regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e ha per capoluogo Firenze.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo.

3. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della regione sono stabilite con legge regionale.

## Articolo 3.

*Valori e principi generali*

1. La regione si riconosce nei valori della democrazia, del pluralismo e della tolleranza, e ripudia ogni forma di discriminazione e di totalitarismo.

2. Fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, di giustizia e di eguaglianza e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano l'attuazione.

3. Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, l'effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, il pieno riconoscimento dei diritti degli uomini e delle donne, la valorizzazione della differenza di genere in un contesto di pari opportunità.

4. Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali, favorisce l'associazionismo e le attività di volontariato.

5. Promuove l'utilità sociale della libera iniziativa e della proprietà privata; opera nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione per la loro diffusione ed estensione.

6. Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.

#### Articolo 4.

##### *Finalità principali*

1. La regione esercita i poteri e le funzioni che le competono, opera per l'affermazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e per rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano il loro effettivo esercizio e, riconoscitone il particolare valore per la comunità toscana e per il suo sviluppo, opera:

per la difesa, la valorizzazione, la promozione del patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, tradizionale della Toscana;

per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali della regione;

per il processo di integrazione comunitaria.

2. In particolare, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali:

promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e l'uguaglianza sostanziale fra uomo e donna, nel rispetto della differenza di genere;

tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

rispetta l'autonomia degli individui nelle scelte di vita, garantendone la riservatezza;

sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori e il loro intervento negli indirizzi dell'economia;

sviluppa politiche di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, previene ed elimina le cause di inquinamento e degrado;

garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future;

promuove la realizzazione di un giusto rapporto tra territorio urbano ed extraurbano, subordinando a tali obiettivi gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive;

opera per la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, con particolare attenzione alla prevenzione, ed agisce per l'affermazione del principio di gratuità nell'erogazione delle prestazioni;

agisce perchè siano assicurati i servizi sociali con particolare considerazione alle esigenze delle donne, dei nuclei familiari, dei giovani e degli anziani;

opera per lo sviluppo di una società fondata sui valori dei diritti umani e del dialogo, sul rispetto e la convivenza fra le diversità religiose, culturali ed etniche e sul riconoscimento dei diritti e doveri per i cittadini extracomunitari;

concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Toscana;

interviene a sostegno della professionalità agricola e per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo, nonchè per lo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

promuove ed agevola l'artigianato, anche nelle sue forme associate, le attività industriali e commerciali, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, con particolare riguardo alle cooperative sociali;

promuove ed agevola la più razionale organizzazione delle attività commerciali e distributive, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori;

opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali della regione, assume iniziative per le zone e le comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell'intero territorio nazionale;

contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura e dell'istruzione, anche universitaria;

assume iniziative per garantire la più ampia e pluralistica informazione;

concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai principi della capacità contributiva e della progressività;

favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con le altre Regioni europee e con gli Stati esteri.

## Articolo 5.

### *Programmazione*

1. La regione, allo scopo di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini sociali, concorre come soggetto autonomo alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e comu-

nitaria, e ne persegue gli obiettivi. Assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività e formula il programma regionale di sviluppo, i piani e i programmi per la sua attuazione, nonché gli atti di pianificazione territoriale.

2. Allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale, favorisce ed assicura il concorso degli enti locali alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi regionali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione, delle organizzazioni di categoria e delle altre formazioni sociali.

3. Adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.

#### Articolo 6.

##### *Tributi, demanio e patrimonio*

1. La regione istituisce e regola con legge i tributi propri a norma della Costituzione.

2. La regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

### TITOLO II

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### CAPO I

#### L'ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 7.

##### *Entrata in funzione dei Consiglieri*

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. La convalida dell'elezione dei Consiglieri è effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Regolamento fissa il termine per il completamento delle operazioni.

#### Articolo 8.

##### *Prima riunione del Consiglio*

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente uscente non prima di quindici e non oltre venticinque giorni dalla proclamazione degli eletti.



2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio può essere convocato da dieci Consiglieri.

3. Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età, procede immediatamente alla determinazione del numero dei componenti l'Ufficio di Presidenza, nonché alla elezione del Presidente e degli altri suoi componenti.

#### Articolo 9.

##### *Ufficio di Presidenza*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da non meno di cinque e non più di sette membri: il Presidente, non meno di due e non più di tre Vice Presidenti, non meno di due e non più di quattro Segretari.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla regione. Se dopo il primo scrutinio nessun Consigliere ha conseguito la maggioranza richiesta, nelle votazioni successive, cui si procede anche in seduta diversa, è eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

3. All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede, dopo l'elezione del Presidente, a scrutinio segreto, con votazioni separate in cui ciascun Consigliere indica un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

5. Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi, che decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio regionale.

6. Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 8.

7. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti. Nell'ipotesi che l'Ufficio di Presidenza sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Nel caso di impedimento permanente dei componenti l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale, previ gli accertamenti tecnici occorrenti, ne dichiara la decadenza dalla carica a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione.

#### Articolo 10.

##### *Il Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori. Esso inoltre:

convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza per la programmazione dei lavori;

tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

cura l'insediamento delle Commissioni consiliari;  
richiede alla Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale su istanza di almeno dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo;  
garantisce il rispetto delle norme del Regolamento;  
esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalla legge regionale.

2. Il Presidente non può far parte delle Commissioni consiliari.

3. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente designa un Vice Presidente a sostituirlo.

#### Articolo 11.

##### *Ufficio di Presidenza*

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre: promuove le attività necessarie per lo svolgimento delle attività consiliari; mantiene i rapporti con le Commissioni e con i Gruppi consiliari; amministra i fondi del bilancio autonomo del Consiglio secondo le leggi ed il regolamento interno di contabilità; determina gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; attribuisce le responsabilità degli uffici dirigenziali del Consiglio; esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali.

2. Il Regolamento prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di Presidenza.

#### Articolo 12.

##### *Autonomia del Consiglio*

1. Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla regione, il Regolamento interno.

#### Articolo 13.

##### *Prerogative e diritti dei Consiglieri*

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

2. Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.

4. Ogni Consigliere ha diritto di prendere conoscenza e ottenere copia dei provvedimenti e di tutti i documenti utilizzati per l'attività amministrativa in possesso degli uffici della regione, degli enti e organismi da essa dipendenti.

5. Anche ai fini di cui al comma precedente, ogni Consigliere ha diritto di accesso ai suddetti uffici.

6. Non può essere rilasciata copia di documenti riservati a norma di legge e, in relazione a questi, i Consiglieri che ne prendono conoscenza sono tenuti ad osservare il segreto.

7. Ogni Consigliere ha diritto di usufruire delle attrezzature e dei servizi consiliari necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

8. I diritti di cui al presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno che ne garantisce l'effettività.

#### Articolo 14.

##### *Indennità*

1. Ai Consiglieri è attribuita con legge regionale un'indennità determinata in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta, oltre al rimborso delle spese.

#### Articolo 15.

##### *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi corrispondenti ciascuno ad una o più liste presentate alle elezioni regionali e formati da almeno tre consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma.

2. Può essere costituito un gruppo formato da un numero inferiore di Consiglieri, purchè corrispondente ad una lista presentata alle elezioni regionali.

3. I Consiglieri che nel corso della legislatura non facciano più parte del loro gruppo, ove non ritengano di aderire ad altro gruppo preesistente, entrano a far parte del gruppo misto.

4. Per lo svolgimento delle loro funzioni sono forniti ai gruppi, in relazione alla loro consistenza, personale, locali e servizi anche in forma coordinata e sono assegnati contributi sui fondi attribuiti al Consiglio dal bilancio regionale. La legge regionale disciplina le modalità della rendicontazione.

#### Articolo 16.

##### *Convocazione del Consiglio*

1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e ottobre. Si riunisce inoltre per iniziativa del

suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla regione o dei Presidenti di almeno tre gruppi costituiti complessivamente da non meno di otto Consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori, fissato ai sensi dell'articolo 17.

3. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiesta.

4. In caso di necessità e urgenza, su richiesta dei soggetti di cui al primo comma, il Consiglio è convocato al più presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare nel merito delle proposte.

5. Il Regolamento può stabilire modalità particolari per la convocazione del Consiglio e l'esame delle proposte.

#### Articolo 17.

##### *Programmazione dei lavori*

1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta nonché i Presidenti delle Commissioni ordinarie e i Presidenti di Gruppo in apposita conferenza, delibera il calendario periodico dei lavori.

2. Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.

#### Articolo 18.

##### *Validità delle deliberazioni*

1. Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri che hanno partecipato al voto, salvi i casi di maggioranze diverse richieste dalla Costituzione e dallo Statuto.

#### Articolo 19.

##### *Modalità delle votazioni*

1. Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese.

2. Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, il Regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino un giudizio su qualità di persone.

## Articolo 20.

*Pubblicità delle riunioni*

1. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle Commissioni.

## Articolo 21.

*Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio istituisce Commissioni ordinarie in numero non superiore a sette, composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del Regolamento che ne definisce anche le competenze.
2. Il Consiglio può altresì istituire, secondo le norme del Regolamento, Commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati, nonché Commissioni di studio su materie interessanti la regione.
3. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione ordinaria e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di proposta.
4. Il Presidente e i componenti la Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni, con diritto di proposta.

## Articolo 22.

*Commissione di vigilanza*

1. Una delle Commissioni istituita ai sensi dell'articolo 21 vigila sugli atti di attuazione della programmazione e di gestione del bilancio e del patrimonio della regione, esercitando autonomamente i poteri connessi e riferendo periodicamente al Consiglio.
2. La Commissione esprime inoltre parere sulle proposte di atti relativi alla programmazione e al bilancio, fatta salva la competenza ordinaria delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 23. Quando la Commissione, entro il termine stabilito dal Regolamento, esprime parere contrario all'approvazione di una proposta, questo determina l'improcedibilità ulteriore della medesima. Qualora il proponente rinnovi la propria proposta, la Commissione esercita comunque la funzione referente di cui all'art. 23, primo comma, entro i successivi quindici giorni.
3. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono eletti dalla Commissione con le maggioranze stabilite dall'articolo 9.

## Articolo 23.

*Poteri delle Commissioni*

1. Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'Amministrazione regionale, riferendone periodicamente al Consiglio; concorrono alla elaborazione dei piani e programmi regionali.

2. Possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici della regione e degli enti ed organismi da essa dipendenti, nonché degli uffici codipendenti. Il personale è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto di ufficio.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonché valersi dell'opera di esperti ed istituti.

4. I poteri di cui al secondo comma sono esercitati ove lo richieda un terzo dei componenti la Commissione.

## Articolo 24.

*Uffici del Consiglio*

1. Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi, ai gruppi e ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.

2. L'Ufficio di Presidenza assicura che gli uffici del Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.

## CAPO II

## LE FUNZIONI E IL PROCEDIMENTO

## Articolo 25.

*Funzioni del Consiglio*

1. Il Consiglio rappresenta la comunità regionale, esprime l'indirizzo politico e amministrativo della regione e ne controlla l'attuazione.

2. Esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione.

3. Il Consiglio inoltre:

a) delibera gli atti di intervento della regione nella programmazione nazionale e comunitaria e formula i relativi pareri;

b) determina gli indirizzi della programmazione regionale e della gestione economico-finanziaria e patrimoniale della regione;

c) delibera il programma regionale di sviluppo e i relativi piani e programmi di attuazione, nonchè gli altri atti di programmazione e pianificazione;

d) approva i bilanci preventivi e i rendiconti della regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza l'esercizio provvisorio;

e) nomina i rappresentanti della regione nei casi previsti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

f) delibera gli indirizzi e le procedure generali per la stipula di intese, accordi e convenzioni;

g) delibera sugli accordi e le intese con altre regioni per la cura di interessi interregionali;

h) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge che coinvolgono interessi della regione e richiede lo svolgimento dei *referendum* nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

i) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti che coinvolgono l'indirizzo generale politico amministrativo della regione;

l) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

m) provvede alla istituzione di nuovi comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

n) adotta gli atti di indirizzo, di determinazione di criteri generali, di pianificazione e di programmazione e gli atti amministrativi generali che non siano espressamente attribuiti ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

o) esercita le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

#### Articolo 26.

##### *Divieto di delega e di decretazione di urgenza*

1. Non possono essere esercitate dalla Giunta, nè in via di urgenza, nè per delega, le funzioni di competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 49, quarto comma.

#### Articolo 27.

##### *Iniziativa*

1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta. La predisposizione, del programma regionale di sviluppo, del bilancio e del rendiconto è di competenza esclusiva della Giunta.

2. L'iniziativa appartiene altresì ai soggetti indicati nell'articolo 79, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.

## Articolo 28.

*Esame preliminare delle proposte*

1. Le proposte di legge o di regolamento redatte in articoli e le proposte di altri atti sono presentate, con una relazione, al Presidente del Consiglio, il quale ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte in Commissione, prevedendo procedure abbreviate anche su richiesta della Giunta.

3. L'inosservanza dei termini previsti per l'esame in Commissione comporta, a richiesta del proponente, l'immediata iscrizione della proposta all'ordine del giorno della Commissione cui la proposta è stata assegnata in sede referente, o a quello del Consiglio. In tal caso, qualora sia stata adottata la procedura abbreviata, il Consiglio regionale è tenuto a decidere nel merito della proposta nella prima seduta successiva alla scadenza del termine.

## Articolo 29.

*Approvazione delle leggi e dei regolamenti*

1. Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge o del Regolamento, l'approva articolo per articolo e, nella sua intierezza, con votazione finale.

2. Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se non vi è opposizione di alcun Consigliere, può, in considerazione della particolare natura della legge o del Regolamento, attribuire alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservandosi il voto finale.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali, prima dell'approvazione finale delle leggi e dei regolamenti, si provvede al loro coordinamento formale.

## Articolo 30.

*Controllo sulle leggi*

1. Le leggi regionali sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo, per l'apposizione del visto, entro cinque giorni dalla loro approvazione.

2. Nel caso di rinvio da parte del Governo, il Presidente del Consiglio ne dà immediata comunicazione al Consiglio e alla Commissione competente.



## Articolo 31.

*Promulgazione delle leggi*

1. Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione. Termini diversi possono essere stabiliti per la promulgazione di leggi regionali per le quali il Trattato istitutivo dell'Unione europea preveda la notificazione in quanto recanti regimi di aiuti.

2. Ove una legge regionale sia oggetto di rilievi che ne impediscano parzialmente l'efficacia, il Consiglio può deliberare che il Presidente della Giunta ne promulghi la parte restante, semprechè abbia un autonomo rilievo normativo.

3. Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della relativa decisione.

4. Il testo della legge è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga».

5. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana».

## Articolo 32.

*Pubblicazione delle leggi*

1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza prevista dall'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, ovvero salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

2. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle note ai testi e dei testi coordinati e aggiornati.

## Articolo 33.

*Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti*

1. I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni

dalla data della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini indicati.

3. Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga». Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana».

#### Articolo 34.

##### *Annullamento o abrogazione di leggi regionali*

1. Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento, ovvero abrogata in seguito a *referendum*, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento, ovvero alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

#### Articolo 35.

##### *Riassunzione di precedenti proposte*

1. Il Consiglio può decidere di riassumere le proposte presentate nella precedente legislatura, anche se non hanno esaurito la fase referenziale, definendo le modalità di esame, discussione e votazione.

2. Il Regolamento può disciplinare organicamente modalità e termini per la riassunzione degli atti di cui al presente articolo.

#### Articolo 36.

##### *Inchieste*

1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie che interessino la regione.

2. L'inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati alla regione.

3. Il Consiglio regionale istituisce, in tal caso, una Commissione di inchiesta formata nei modi di cui all'articolo 21, stabilendo il termine per la conclusione dell'inchiesta e le forme di pubblicità della relazione finale.

4. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono eletti dalla Commissione con le maggioranze stabilite dall'articolo 9.

## Articolo 37.

*Richieste di referendum*

1. Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione, delibera di richiedere i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere.

2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della presentazione.

## TITOLO III

## LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

## Articolo 38.

*Numero dei componenti la Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici.

## Articolo 39.

*Elezione del Presidente e della Giunta*

1. Il Consiglio è convocato entro dieci giorni dalla elezione dell'Ufficio di Presidenza per eleggere il Presidente della Giunta.

2. L'elezione è preceduta da un dibattito su un documento politico-programmatico, proposto dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione, contenente anche l'indicazione del candidato alla Presidenza e illustrato dal medesimo.

3. Il documento è approvato per appello nominale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione.

4. L'approvazione del documento comporta l'elezione del Presidente indicato.

5. Nel corso della stessa seduta o di seduta successiva, da tenersi non oltre sette giorni, il consiglio elegge gli altri componenti la Giunta, sulla base della proposta del Presidente eletto. La proposta è votata nel suo complesso per appello nominale ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione.

6. Entro i successivi dieci giorni il Presidente della Giunta comunica al Consiglio la ripartizione degli incarichi assegnati .

7. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 40, in ogni altro caso di elezione del Presidente si applicano le disposizioni del presente articolo ed il termine di cui al primo comma decorre dalla data delle dimissioni o della decadenza del Presidente.

## Articolo 40.

*Sfiducia costruttiva*

1. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati alla regione possono proporre una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta e del suo Presidente.

2. La mozione deve contenere un nuovo documento politico-programmatico con l'indicazione del candidato alla Presidenza.

3. La mozione è messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. È votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla regione.

4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta e del suo Presidente e la elezione del nuovo Presidente.

5. Per l'elezione degli altri componenti la Giunta si applica il quinto comma dell'articolo 39.

## Articolo 41.

*Revoca consiliare di un componente la Giunta*

1. Almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla regione può chiedere la revoca di un componente la Giunta.

2. La proposta è discussa ed approvata nei modi e termini di cui all'articolo 40, terzo comma.

3. Nel caso di approvazione, il Presidente della Giunta provvede, ai sensi dall'articolo 42, alla eventuale sostituzione del componente revocato.

## Articolo 42.

*Revoca o sostituzione di uno o più componenti la Giunta*

1. Il Presidente della Giunta può proporre al Consiglio la revoca o la sostituzione di uno o più componenti la Giunta.

2. La proposta comporta la immediata sospensione del componente la Giunta dalle sue funzioni ed il temporaneo trasferimento delle stesse al Presidente o ad altro componente la Giunta da lui designato.

3. La proposta viene messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua comunicazione al Consiglio.

4. La proposta è votata per appello nominale ed è approvata ove ottenga la maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

## Articolo 43.

*Dimissioni del Presidente della Giunta o di suoi componenti*

1. Le dimissioni del Presidente della Giunta sono rivolte al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio.
2. Le dimissioni di singoli componenti la Giunta sono presentate al Presidente della Giunta e da questi immediatamente comunicate al Consiglio.
3. Le dimissioni del Presidente della Giunta e di singoli componenti di questa producono effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, salvo quanto previsto dall'articolo 46.
4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta, salvo la mancata approvazione del programma regionale di sviluppo, del bilancio e del rendiconto, non comporta obbligo di dimissioni.

## Articolo 44.

*Decadenza del Presidente, della Giunta e di suoi componenti*

1. Il Presidente, la Giunta e i suoi componenti decadono nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.
2. La Giunta decade di diritto in tutti i casi di cessazione dalla carica del suo Presidente.
3. La riduzione, per dimissioni, decadenza o altra causa dei componenti la Giunta alla metà del numero iniziale comporta di diritto la decadenza della Giunta.
4. Nel caso di impedimento permanente del Presidente o di un componente la Giunta, il Consiglio regionale, previ gli accertamenti tecnici occorrenti, ne dichiara la decadenza dalla carica a maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

## Articolo 45.

*Integrazione della Giunta*

1. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti la Giunta, che non comportino decadenza dell'organo, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per l'eventuale integrazione della Giunta.
2. Per l'esercizio temporaneo delle funzioni e per le modalità di integrazione della Giunta, si applica l'articolo 42.

## Articolo 46.

*Permanenza in carica dei titolari degli organi*

1. In caso di dimissioni o decadenza, i titolari degli organi restano in carica fino alla nomina dei successori, curando esclusivamente gli affari correnti, salvo quanto previsto dall'articolo 42.

## Articolo 47.

*Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. La Giunta, con proprio atto pubblicato ai sensi dell'articolo 74, disciplina autonomamente le altre modalità del proprio funzionamento, anche per quanto attiene alla segreteria del collegio.

## Articolo 48.

*Organizzazione interna della Giunta*

1. La Giunta esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

2. Il Presidente e ciascun componente la Giunta, nell'ambito dei rispettivi incarichi, hanno il compito di seguire permanentemente le attività relative ai settori di competenza, curando i necessari rapporti anche esterni, riferendo alla Giunta e sottoponendo ad essa le proposte di intervento.

3. La Giunta può delegare ai singoli componenti o al Presidente il compimento di specifici atti di interesse solo settoriale o che costituiscono esecuzione di deliberazioni della Giunta medesima, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti ai sensi del successivo articolo 61. Ai sensi dell'articolo 47, terzo comma sono disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale verifica collegiale degli atti delegati.

## Articolo 49.

*Funzioni della Giunta*

1. La Giunta concorre a definire l'indirizzo politico-amministrativo della regione mediante poteri di proposta e di iniziativa nei confronti del Consiglio previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali e ne cura l'attuazione mediante l'esercizio dell'azione amministrativa, rispondendone al Consiglio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 61.

2. La Giunta in particolare:

a) predispose e presenta al Consiglio il bilancio preventivo e il rendiconto della regione, il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione e di pianificazione. Il programma regionale di sviluppo è predisposto sulla base dei preventivi indirizzi stabiliti dal Consiglio;

b) provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

c) gestisce il bilancio e cura l'attuazione dei programmi e degli atti di cui alla precedente lettera a);

d) delibera le variazioni al bilancio della regione nei limiti stabiliti dalla legge regionale, dandone comunicazione immediata al Consiglio;

e) amministra il patrimonio e il demanio della regione;

f) delibera i contratti della regione nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;

g) determina gli indirizzi per l'organizzazione e l'attività degli uffici regionali e per la gestione del personale, salve le competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali a tutela dell'autonomia organizzatore e funzionale del Consiglio stesso;

h) esercita le pertinenti funzioni attinenti alla contrattazione collettiva del personale, dandone comunicazione al Consiglio;

i) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione informandone immediatamente il Consiglio;

l) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;

m) decide i ricorsi amministrativi;

n) provvede alle nomine e designazioni secondo le competenze ad essa attribuite dalla legge, salvo quanto previsto dall'articolo 59, nonchè a quelle che determinano un rapporto di natura contrattuale;

o) adotta gli atti di amministrazione e di gestione non espressamente attribuiti ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

p) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. Ai fini di agevolare l'applicazione di particolari normative regionali, la Giunta può emanare circolari interpretative, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

4. La Giunta ha inoltre facoltà, in casi di straordinaria necessità e urgenza, di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio. I provvedimenti sono immediatamente trasmessi al Consiglio che è convocato entro cinque giorni per la ratifica.

5. In mancanza di ratifica entro sessanta giorni il provvedimento perde la sua efficacia fin dall'inizio. È fatta salva la eventuale adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'atto non ratificato.

## Articolo 50.

### *Funzioni del Presidente della Giunta*

1. Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;

- d) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, dirigendo l'azione della Giunta e coordinando l'attività dei suoi componenti;
- e) ripartisce gli incarichi fra i componenti la Giunta;
- f) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione essendone responsabile verso il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
- g) rappresenta in giudizio la regione e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti di urgenza, cautelari e le azioni possessorie;
- h) provvede alle nomine e designazioni secondo le competenze ad esso attribuite dalla legge;
- i) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

#### TITOLO IV

### PROGRAMMAZIONE E BILANCI

#### Articolo 51.

##### *Programma regionale di sviluppo*

1. La legge regionale individua gli atti della programmazione, ne disciplina gli organi e le procedure, uniformandosi ai criteri di cui all'articolo 5 e assicurando la più ampia informazione dei Consiglieri anche nella fase di elaborazione dei documenti preliminari.
2. Il programma regionale di sviluppo indica gli obiettivi pluriennali e annuali della programmazione regionale e costituisce l'elemento primario di riferimento per le politiche regionali e per il concorso della regione alle scelte della programmazione nazionale.

#### Articolo 52.

##### *Rapporto tra programmazione regionale e locale*

1. La legge regionale stabilisce modi e forme di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali.
2. La legge regionale fissa criteri e procedure per la formazione e attuazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale dei comuni, delle province e delle comunità montane rilevanti ai fini della attuazione dei programmi regionali.
3. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modalità e procedure per la verifica della compatibilità tra gli atti di cui al secondo comma e i piani e programmi regionali.



## Articolo 53.

*Elaborazione e approvazione del programma regionale di sviluppo e degli atti di programmazione*

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina il concorso delle Commissioni consiliari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli altri atti della programmazione regionale, per il cui esame, approvazione e modificazione stabilisce le procedure interne e le particolari maggioranze occorrenti.

## Articolo 54.

*Organismi di ricerca per la programmazione*

1. Le ricerche necessarie per gli atti della programmazione regionale, per i provvedimenti di rilevanza generale in materia economica, sociale e territoriale, e, in genere, gli studi e la consulenza sui riflessi economici, sociali e territoriali dell'attività regionale sono di norma affidati a organismi regionali di ricerca.

## Articolo 55.

*Bilanci regionali*

1. La legge regionale disciplina, in coerenza con le disposizioni sulla programmazione regionale, l'ordinamento contabile della Regione, le forme di approvazione e le date di presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto, la durata dell'esercizio provvisorio.

2. I bilanci degli enti e degli altri organismi regionali dotati di autonomia sono presentati dalla Giunta e vengono discussi e approvati dal Consiglio.

3. Sono trasmessi al Consiglio, ai fini di informazione e di coordinamento, anche i bilanci delle società a partecipazione regionale e di ogni altro organismo cui la regione partecipi.

4. I servizi di tesoreria e esattoria sono disciplinati con legge regionale.

## TITOLO V

## L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

## Articolo 56.

*Organizzazione delle funzioni regionali*

1. La regione esercita le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario mediante propri uffici, gli enti di cui al

presente articolo, nonchè mediante delega agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale, la regione può promuovere la costituzione di enti, aziende ed altri organismi regionali dotati di autonomia.

3. Ai fini di cui al secondo comma, compreso lo svolgimento di attività di produzione o gestione di beni o servizi, la regione può promuovere la costituzione di società di capitali, purchè sia assicurata la prevalente partecipazione della regione da sola o unitamente a enti locali. Può inoltre promuovere la costituzione di associazioni e fondazioni.

4. Per gli stessi fini può altresì partecipare a enti, società di capitali, associazioni e fondazioni ed altri organismi, purchè siano previste precise limitazioni delle sue responsabilità patrimoniali.

#### Articolo 57.

##### *Enti dipendenti dalla regione*

1. Gli enti di cui all'articolo 56, secondo comma, sono istituiti con legge che ne determina i fini, le attribuzioni, i criteri organizzativi e le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia conforme alle direttive della regione.

2. Il Consiglio impartisce direttive generali sull'attività degli enti di cui al primo comma, approva gli statuti, i regolamenti di organizzazione e i bilanci e verifica i risultati della gestione. Può inoltre sciogliere gli organi amministrativi degli enti nel caso di inosservanza delle direttive regionali o per altri gravi motivi.

3. In relazione alla peculiarità degli enti dipendenti, il Regolamento può attribuire alle Commissioni consiliari l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

4. La Giunta vigila sull'osservanza delle direttive del Consiglio, formula gli eventuali indirizzi operativi necessari ad assicurare l'applicazione delle direttive, effettua le opportune verifiche gestionali.

#### Articolo 58.

##### *Società, associazioni e fondazioni*

1. È autorizzata con legge la costituzione degli enti di cui all'articolo 56, terzo comma nonchè la partecipazione della regione agli enti di cui all'articolo 56, quarto comma. Di tali enti il Consiglio approva gli atti principali e verifica i risultati dell'attività

2. La Giunta compie gli atti conseguenti e indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive generali impartite dal Consiglio.

## Articolo 59.

*Norme generali sugli enti, aziende, società, associazioni e fondazioni*

1. La legge regionale stabilisce, nell'ambito delle competenze della regione, le ulteriori norme di carattere generale da osservare in rapporto alle diverse tipologie, ai fini della costituzione, organizzazione e assunzione di partecipazione negli enti, società ed altri organismi di cui all'articolo 56, nonchè ai fini della vigilanza sugli stessi.

2. I titolari degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altri organismi, costituiti o partecipati, sono nominati dal Consiglio, garantendo la presenza della minoranza.

3. I rappresentanti della regione negli organi amministrativi delle società costituite o partecipate sono nominati dal Consiglio, garantendo la presenza della minoranza in quelle a prevalente partecipazione regionale, nonchè in quelle di particolare rilievo rispetto agli interessi della regione.

4. Sono altresì nominati dal Consiglio, garantendo la presenza della minoranza, i rappresentanti della regione nelle associazioni e fondazioni di particolare rilievo rispetto agli interessi della Regione.

## Articolo 60.

*Ordinamento degli uffici*

1. L'ordinamento e le attribuzioni degli uffici regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale, in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'autonomia del Consiglio.

2. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative funzionali alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della regione.

## Articolo 61.

*I dirigenti*

1. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi programmatici e nel rispetto delle direttive degli organi regionali.

2. Al dirigenti spetta la gestione tecnica, organizzativa e finanziaria e le altre competenze stabilite dalla legge, con le connesse responsabilità, nonchè poteri di proposta in ordine alle direttive di cui al comma precedente. A tal fine dispongono delle risorse umane, finanziarie e strumentali, espletano i necessari controlli e emanano tutti gli atti inerenti, compresi quelli ad efficacia esterna. La legge prevede altresì l'attribuzione ai dirigenti di poteri consultivi o di proposta in tutti i procedimenti amministrativi.

3. Gli uffici di maggior rilievo cui sono preposti i dirigenti sono individuati sulla base di criteri stabiliti dalla legge. Al dirigenti possono inoltre essere attribuite funzioni diverse richiedenti una particolare qualificazione.

4. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti; detta norme intese ad assicurare il possesso di una specifica preparazione professionale; determina particolari modalità per il conferimento e la revoca delle funzioni e prevede adeguate forme di responsabilità per i risultati della gestione.

5. La legge può prevedere che, per periodi determinati ed a condizioni stabilite contrattualmente, soggetti particolarmente qualificati, non appartenenti al ruolo del personale regionale, siano incaricati dell'esercizio di funzioni dirigenziali.

#### Articolo 62.

##### *Il personale regionale*

1. Il personale della regione e degli enti dipendenti di cui all'articolo 56, compreso il personale dirigente, è assegnato ad una dotazione organica unica.

2. I provvedimenti relativi al personale del Consiglio, compresi i trasferimenti, che la legge attribuisce alla competenza della Giunta, sono adottati su richiesta e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

3. I provvedimenti relativi al personale degli enti dipendenti, di competenza della regione, sono adottati dalla Giunta, sentiti gli organi degli stessi.

4. La legge stabilisce procedimenti che garantiscono uguaglianza, imparzialità e buon andamento nella assunzione agli uffici regionali e nella successiva progressione; assicura altresì l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della regione.

5. La legge può prevedere che, per compiti richiedenti particolari competenze professionali od organizzative siano conferiti incarichi esterni per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente.

6. In considerazione delle esigenze organizzative e funzionali di competenza, la legge può prevedere l'istituzione di una dotazione organica separata del personale del Consiglio, con attribuzione allo stesso dei relativi provvedimenti.

#### Articolo 63.

##### *Procedimento amministrativo*

1. La regione disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi secondo principi di imparzialità, di predeterminazione delle relative responsabilità e di partecipazione informata degli interessati

e in modo da garantire celerità e snellezza operativa; disciplina inoltre i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi.

#### Articolo 64.

##### *Difensore civico*

1. Il Difensore civico interviene, anche su richiesta di singoli o di formazioni sociali che vi hanno interesse, perchè siano garantiti i principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali.

2. La legge regola, in modo da assicurarne l'idoneità alla funzione nonchè l'imparzialità e l'indipendenza, le modalità di nomina del Difensore civico, i modi di esercizio, anche in sedi decentrate delle sue funzioni e i rapporti tra il medesimo e gli analoghi organi istituiti a livello comunale e provinciale.

3. Il Difensore civico riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, ponendo in rilievo le principali violazioni dei principi di cui al primo comma e in generale le disfunzioni rilevate e formulando proposte al riguardo. Egli inoltre segnala immediatamente i casi di particolare gravità agli uffici competenti anche al fine dell'avvio di procedimenti disciplinari.

4. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

#### TITOLO VI

#### GLI ENTI LOCALI

#### Articolo 65.

##### *La regione e le autonomie locali*

1. La regione informa la propria attività al principi della autonomia, della sussidiarietà e della responsabilità.

2. La regione opera per il potenziamento effettivo della autonomia dei comuni e delle province e favorisce, anche in funzione di una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, lo sviluppo delle loro forme collaborative, delle comunità montane e delle unioni tra comuni, promuovendo il riordino territoriale degli enti nonchè la fusione dei comuni minori.

3. La regione opera affinché l'articolazione periferica dello Stato sia coordinata con l'organizzazione territoriale dei poteri locali e regionali.

## Articolo 66.

*Consiglio delle autonomie locali*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo rappresentativo delle autonomie della Toscana.

2. Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle comunità montane, è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale. La legge garantisce la presenza nel Consiglio dei presidenti delle province, dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

3. La legge disciplina modalità e criteri di composizione e funzionamento dell'organo, ispirandosi fra l'altro a criteri di pluralismo politico nella individuazione dei suoi componenti.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sulle proposte di legge attinenti alla determinazione o modifica del riparto delle competenze tra regione ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione di enti regionali, al bilancio e al programma regionale di sviluppo.

5. Sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali a carattere programmatico, attinenti alle materie di cui al quarto comma.

6. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale. Nel caso di parere contrario sulle leggi attinenti alla determinazione o modifica del riparto di competenze tra regione ed enti locali, ovvero tra enti locali, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

## Articolo 67.

*Organizzazione delle funzioni amministrative  
a livello locale*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, le leggi regionali organizzano, in riferimento ad uno o più settori organici di competenza regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo i rispettivi interessi, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

## Articolo 68.

*Deleghe di funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario agli enti locali e utilizzazione dei loro uffici*

1. La delega agli enti locali di funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario e l'utilizzazione dei loro uffici sono dispo-

ste dal Consiglio sulla base di intese con gli enti interessati. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono emanare direttive ed esercitare poteri di revoca, sostituzione e avocazione e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

#### Articolo 69.

##### *Cooperazione tra le autonomie locali*

1. Le leggi di cui ai precedenti articoli 67 e 68 disciplinano anche la cooperazione dei comuni e delle province con la regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per un migliore sviluppo economico, sociale e civile della popolazione toscana.

#### Articolo 70.

##### *Circoscrizioni comunali*

1. La regione, sentite le popolazioni interessate mediante *referendum*, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni, procedere alla fusione di comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. La legge stabilisce le modalità di attuazione del *referendum* di cui al comma precedente.

#### Articolo 71.

##### *Controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione*

1. Un organo della regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita, nei limiti stabiliti dalla legge stessa, il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.

2. La legge determina le modalità del controllo e i rapporti dell'organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.

### TITOLO VII

#### PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM

#### Articolo 72.

##### *Partecipazione*

1. La regione riconosce e favorisce la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le loro organizzazioni politiche, economiche e sociali, alla determinazione della politica regionale.

## Articolo 73.

*Dovere di informazione*

1. La regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei cittadini all'informazione completa ed imparziale sulla attività regionale, come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.
2. La legge stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini all'informazione, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie informatiche e di mezzi di comunicazione di massa; prevede inoltre adeguati strumenti di informazione su dati, notizie e documenti della regione.

## Articolo 74.

*Pubblicazione di atti*

1. La legge disciplina il Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della regione.
2. La legge disciplina altresì criteri e modalità di pubblicazione di altri atti della regione, nonchè di atti degli enti dipendenti e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 68.

## Articolo 75.

*Accesso ai documenti amministrativi*

1. A chiunque vi abbia interesse è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso non può essere escluso, limitato o differito se non con atto motivato in relazione alla tutela di diritti fondamentali di terzi o di interessi pubblici cui è diretta una specifica azione amministrativa in corso di svolgimento, salva in ogni caso la conoscibilità dei documenti necessari per la cura o la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia dei documenti amministrativi, salvo il rimborso delle spese.

## Articolo 76.

*Interrogazioni al Consiglio*

1. I comuni, le province e le comunità montane possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale su questioni di competenza della regione. L'Ufficio di Presidenza provvede alla risposta entro i termini



previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente Commissione consiliare.

#### Articolo 77.

##### *Consultazione di enti locali e formazioni sociali*

1. Il Consiglio può procedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, alla consultazione di comuni, province, formazioni sociali, nonché di altri soggetti e organismi pubblici e privati sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse.

#### Articolo 78.

##### *Petizione*

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne l'intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. L'Ufficio di Presidenza, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento, provvede a dare comunicazione al presentatore della decisione adottata.

#### Articolo 79.

##### *Iniziativa popolare*

1. L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, spetta a cinquemila elettori della regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale o della città metropolitana, a ciascuna comunità montana.

2. L'iniziativa popolare è esercitata secondo le modalità stabilite dalla legge. Il giudizio di ammissibilità per le proposte di legge di iniziativa popolare può avere per oggetto solo vizi di carattere formale.

3. I promotori dell'iniziativa, per la stesura del progetto, possono farsi assistere dagli uffici della regione, nonché richiedere dati e informazioni.

#### Articolo 80.

##### *Procedimento per l'esame delle proposte di iniziativa popolare*

1. Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la proposta di iniziativa popolare alla Commissione consiliare competente e provvede a richiedere il parere della Giunta regionale, relativo in particolare alla compatibilità della proposta con il programma regionale di sviluppo e con il bilancio.

2. La Commissione, ove ne sia fatta richiesta, è tenuta ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori.
3. In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento. Il Consiglio decide nel merito entro i successivi sei mesi.
4. Le modalità del procedimento sono stabilite dal Regolamento.

#### Articolo 81.

##### *Referendum abrogativo di leggi e di regolamenti regionali*

1. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della regione.
2. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a *referendum* perdono efficacia a partire dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
4. La legge stabilisce le ulteriori modalità di attuazione del referendum.

#### Articolo 82.

##### *Limiti al referendum*

1. Non possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo lo Statuto, il Regolamento del Consiglio, il programma regionale di sviluppo, le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio ed i tributi.

#### Articolo 83.

##### *Modalità del referendum*

1. La legge determina le modalità di effettuazione del *referendum* e stabilisce il periodo dell'anno in cui devono essere depositate le richieste di *referendum* ed il giorno in cui si procede alla votazione.
2. Per la redazione della proposta i proponenti possono farsi assistere dagli uffici del Consiglio.
3. L'atto per il quale sia stato indetto un referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a *referendum* nei cinque anni successivi alla votazione.

## Articolo 84.

*Referendum abrogativo di atti amministrativi*

1. Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di atti amministrativi di competenza del Consiglio è ammesso secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge in base alle norme di cui all'articolo 81.

## Articolo 85.

*Referendum consultivo*

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione l'indizione di referendum consultivi su specifiche proposte motivate che interessino l'intera popolazione regionale o parte di essa.

2. Il *referendum* consultivo sugli oggetti indicati dal primo comma è indetto su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 81 dello Statuto.

3. La legge disciplina i limiti di ammissibilità per materia e le modalità per la promozione e l'espletamento del *referendum*.

## Articolo 86.

*Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum*

1. La legge dispone particolari agevolazioni per la raccolta e l'autenticazione delle firme necessarie per le proposte d'iniziativa popolare e di *referendum*.

## Articolo 87.

*Giudizio sull'ammissibilità dei referendum*

1. Il giudizio sulla ricevibilità o sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo o consultivo è espresso dalla Corte d'Appello del capoluogo di regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n.352, in quanto applicabili.

2. Ricevuta la comunicazione della decisione positiva della Corte d'Appello, il Presidente della Giunta, sentita la Giunta stessa ed informatone il Consiglio, indice con proprio decreto il *referendum* nei modi e termini stabiliti dalla legge.

## TITOLO VIII

## REVISIONE DELLO STATUTO

## Articolo 88.

*Modifica e abrogazione dello Statuto*

1. La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

2. Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.

3. La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.

## Articolo 89.

*Norme transitorie*

1. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento interno del Consiglio, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento in vigore.

3. Il Consiglio Regionale provvede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, secondo le disposizioni dell'articolo 9, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

## Articolo 90.

*Norma finale*

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale. La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Dalla predetta data è abrogato lo Statuto approvato dal Parlamento con legge 22 maggio 1971, n. 343.